




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0004064 P-4.22.25
del 21/04/2015



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di Valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. COM (2015) 135.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

Roma 17 APR. 2015

Prot. n. 3-3898

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ufficio Coordinamento Politiche UE
- Servizio II - Segreteria CIAE

e, p.c.,

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo Economia

**Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale**
- Ufficio Legislativo
- Direzione Generale dell'Unione Europea

Loro Sedi

Oggetto: Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

- Codice del Consiglio: 7374/15
- Codice della proposta: COM (2015)135
- Codice inter istituzionale: 2015/0068 (CNS)
- Riferimento DPE: (in attesa di attribuzione)

In merito all'oggetto, si trasmette la relazione di cui all'art. 6, comma 4, della Legge n. 234.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



Roma, 16 APR. 2015

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

UFFICI VI-III-II

Prot. 2692 /2015
CDG06
All. 1

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@tesoro.it

e, p.c.

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
dc.norm.setfiscalitainternazage
volazioni@agenziaentrate.it
gianna.blasilli@agenziaentrate.it

Direzione Centrale Accertamento
Settore Internazionale
dc.acc.sint@agenziaentrate.it

alla Direzione Legislazione
Tributaria e Federalismo Fiscale
df.dltff.segreteria@finanze.it

Alla Direzione Studi e
Ricerche Economico fiscali
df.def.segreteria@finanze.it

Al Signor Direttore Generale
df.dirgen.segreteria@finanze.it

OGGETTO: Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea. Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Richiesta di relazione.

- Codice del Consiglio: 7374/15
- Codice della proposta: COM(2015)135
- Codice inter istituzionale: 2015/0068 (CNS)
- Riferimento DPE: (in attesa di attribuzione)

Si fa riferimento alla comunicazione di posta elettronica del 10 aprile u.s., con la quale codesto Ufficio Legislativo-Finanze ha chiesto anche a questa Direzione di

Dipartimento delle Finanze - Direzione Relazioni Internazionali - Via dei Normanni 5, 00184 Roma
tel: +39.06.93836414; fax +39.0693836218; e-mail: di.dri.segreteria@finanze.it

DF.DFDRI.REGISTRO UFFICIALE.0002692.16-04-2015-U

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di

- **Codice della proposta: COM (2015) 135**
- **Codice interistituzionale: 2015/0068 (CNS)**
- **Amministrazione con competenza prevalente: (in attesa di attribuzione)**

Premessa: finalità e contesto

Il 18 marzo 2015, la Commissione Europea ha varato un pacchetto di misure in materia di trasparenza fiscale e per combattere l'evasione e l'elusione fiscali. Un elemento chiave di questo pacchetto, riguarda la possibilità di prevedere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri anche in materia di *tax rulings*. Sulla base di ciò, l'esecutivo comunitario ha redatto una Proposta di direttiva di revisione della Direttiva 2011/16/UE (sulla cooperazione amministrativa) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che introduce ulteriori disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni.

La pianificazione fiscale è tradizionalmente considerata una pratica legittima dalle imprese, dal momento che per ridurre il loro debito d'imposta queste si avvalgono di dispositivi giuridici. Negli ultimi anni, tuttavia, la pianificazione fiscale è andata sviluppandosi tra varie giurisdizioni, assumendo forme sempre più sofisticate che consentono di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole. Questo tipo di pianificazione fiscale "aggressiva" può assumere molteplici forme, permettendo, di sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre o eludere l'ammontare delle imposte dovute. Fra le conseguenze di questa pratica si possono citare le doppie detrazioni (la stessa spesa è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza) e la doppia non imposizione (ad esempio, i redditi non sono tassati né nello Stato della fonte né nello Stato di residenza). In molti casi tali pratiche sono favorite dai *ruling* emanati dalle amministrazioni nazionali, che confermano a una determinata società in che modo sarà tassata una specifica operazione a norma della legislazione vigente e che conferiscono quindi certezza giuridica ai meccanismi esistenti. Anche se gli Stati membri sono tenuti a garantire che i *ruling* fiscali da essi emanati siano conformi alla legislazione vigente dell'Unione Europea e nazionale, una mancanza di trasparenza sui *ruling* emanati può incidere su altri Paesi che hanno legami con i soggetti cui sono destinati.

L'elusione fiscale, così come la frode e l'evasione fiscali, hanno una vasta dimensione transfrontaliera. La globalizzazione e la crescente mobilità dei contribuenti possono rendere difficile per gli Stati membri accertare correttamente le loro basi imponibili. Ciò può, pertanto, incidere negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dar luogo a pratiche di elusione ed

evasione fiscali, tali da compromettere il buon funzionamento del mercato interno.

La Commissione UE ritiene che solo se si deciderà di agire di concerto, gli Stati membri potranno affrontare efficacemente questo problema. Per tale motivo una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri può costituire un obiettivo fondamentale ai fini della strategia di lotta all'evasione e alla pianificazione fiscale aggressiva.

La Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC1), è stata adottata in sostituzione di una precedente direttiva sull'assistenza reciproca tra Stati membri (la Direttiva 77/799/CEE del Consiglio), per permettere agli Stati membri un approccio del tutto nuovo rispetto ai fenomeni appena citati e consentire loro di potenziare in modo efficace la cooperazione amministrativa internazionale in campo fiscale. La Commissione, peraltro, è già intervenuta sulla Direttiva 2011/16/UE, presentando il 12/06/2013, una proposta modificativa che aveva quale obiettivo principale quello di fornire agli Stati membri una base giuridica adeguata per dare attuazione allo standard globale sullo scambio automatico di informazioni OCSE. La predetta proposta modificativa è stata adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2014 con la Direttiva 2014/107/UE (DAC2). Gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro la data del 31 dicembre 2015 e sono tenuti ad applicare le disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Scopo della Proposta in parola è quello di fare in modo che la Direttiva 2011/16/UE garantisca una cooperazione amministrativa efficace ed esaustiva tra le varie amministrazioni fiscali nazionali, istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri (*cross-border rulings*) e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento - *advance transfer pricing agreements* (APA) - che consistono in un particolare tipo di *ruling* preventivo transfrontaliero, utilizzato nel settore dei prezzi di trasferimento.

Le strutture fiscali che consentono di beneficiare di un basso livello di imposizione nello Stato membro che emana il *ruling* possono ridurre considerevolmente il reddito imponibile negli altri Stati membri interessati, erodendone le basi imponibili.

La Proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri di procedere con tutti gli altri Stati dell'Unione Europea, ad uno scambio automatico di informazioni sia sui *ruling* preventivi transfrontalieri che sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (APA). Tale disposizione si basa sul principio che gli altri Stati membri, e non quello che emana il *ruling*, si trovano nella posizione migliore per valutarne l'impatto potenziale e la pertinenza. Laddove necessario, gli Stati che ricevono le informazioni automatiche appena descritte, possono richiedere ulteriori elementi attraverso l'avvio di richieste di informazioni specifiche.

La Proposta è stata specificamente concepita per consentire lo scambio automatico di informazioni sui *ruling* sulla base delle norme vigenti della Direttiva 2011/16/UE relative alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all'utilizzo di formulari tipo. La Proposta, inoltre, tiene conto degli sviluppi internazionali intervenuti a livello dell'OCSE e dei lavori di tale organizzazione in materia di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili (BEPS).

In precedenza, nel corso del 2012, il Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" della Commissione UE, ha esaminato l'evoluzione delle procedure degli Stati membri in materia di *ruling* fiscali, individuando tipologie di *ruling* transfrontaliero per le quali sarebbe stato opportuno uno scambio di informazioni, raccomandando l'elaborazione di istruzioni tipo a cui gli Stati membri avrebbero dovuto fare riferimento ai fini dell'applicazione interna. Va detto, tuttavia, che lo scambio di informazioni considerato è stato quello di tipo spontaneo, e cioè una tipologia di assistenza amministrativa per certi versi inferiore a quella contenuta nella proposta in parola, che risulta essere innovativa e di portata molto più ampia. Le istruzioni tipo prevedevano, infatti, che

le informazioni sui *ruling* transfrontalieri fossero comunicate spontaneamente in conformità all'articolo 9 della Direttiva 2011/16/UE, mediante formulari elettronici trasmessi con i mezzi elettronici specificati nella direttiva stessa, entro e non oltre un mese dall'emanazione del *ruling*, in linea con i termini previsti dall'articolo 10 della direttiva. Le istruzioni prevedevano inoltre che gli Stati membri predisponessero idonei canali di comunicazione tra essi nel settore e impartissero una formazione adeguata ai funzionari verificatori e validi orientamenti alle amministrazioni responsabili dei *ruling*, includendo indicazioni sul contenuto delle informazioni da comunicarsi spontaneamente. Tale tipo di istruzioni, tuttavia, non hanno assunto il carattere giuridico di vincolatività e di fatto, lo scambio spontaneo di informazioni tra Stati membri su "cross-border rulings" e su "advance transfer pricing agreements" (APA) - accordi sui prezzi di trasferimento - è rimasto assai limitato.

Appare così necessario adottare all'interno dell'Unione Europea, un approccio più sistematico e vincolante per ciò che concerne lo scambio di informazioni sulle predette fattispecie di *ruling*, in modo da garantire che, quando uno Stato membro emana un *ruling* fiscale preventivo o un accordo sui prezzi di trasferimento, qualsiasi altro Stato membro interessato possa adottare i provvedimenti eventualmente necessari.

La Commissione si è impegnata a presentare una proposta relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* transfrontalieri il 16 dicembre 2014 e ha incluso tale impegno nel proprio programma di lavoro per il 2015

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Il 21 maggio 2013 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione¹ in cui accoglieva con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esortava gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi. In esso si sottolineava che l'Unione deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni condotte a livello mondiale sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali, in particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio di informazioni.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere al riguardo in data 17 aprile 2013², approvando il piano d'azione della Commissione e appoggiandone gli sforzi tesi a trovare soluzioni concrete per ridurre la frode e l'evasione fiscali.

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno collaborato nell'ambito del gruppo "Codice di condotta" al fine di migliorare lo scambio di informazioni sui *ruling* transfrontalieri e nel settore dei prezzi di trasferimento. Le conclusioni del Gruppo "Codice di condotta" sono state regolarmente comunicate al Consiglio sotto forma di relazioni³.

La presente Proposta di direttiva si basa sulle istruzioni tipo concordate dagli Stati membri nel 2014 e tiene conto dei lavori già svolti dai delegati degli Stati membri in vari consessi europei. Da tempo gli Stati membri dibattono sul principio dello scambio di informazioni in materia di *ruling* fiscali. Da tali dibattiti, tuttavia, non è finora scaturito un quadro idoneo per tale scambio di informazioni.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (Relazione Kleva) — 2013/2025 (INI).

² Parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale COM(2012) 722 final (Relazione Dandea) — CESE 101/2013.

³ Le relazioni pubbliche del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" sono accessibili sul sito del Consiglio UE: www.consilium.europa.eu.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La Proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati rispettivamente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del Trattato sull'Unione europea.

L'articolo 115 del TFUE prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno e rende necessario tale ravvicinamento.

L'obiettivo di garantire che tutti gli Stati membri dispongano di informazioni sufficienti sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento non può essere adeguatamente realizzato mediante un'azione non coordinata attuata individualmente dai singoli Stati membri. Occorre quindi adottare un approccio comune e vincolante con riguardo allo scambio di informazioni sui *ruling* che potrebbero incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. Inoltre, l'elemento transfrontaliero è inerente all'azione proposta. Un efficace scambio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento può essere pertanto conseguito solo mediante un'azione a livello di Unione.

Le istruzioni tipo possono costituire un valido aiuto, ma una base legislativa è ritenuta più efficace. Inoltre, fintanto che sarà lo Stato membro che emana il *ruling* a doverne valutare la pertinenza per altri Stati membri sulla base del proprio quadro giuridico, non sussisterà sufficiente trasparenza. I contribuenti possono approfittare della mancanza di norme comuni sullo scambio di informazioni per creare strutture che trasferiscono gli utili verso paesi a bassa imposizione, che possono non essere i Paesi in cui vengono svolte le attività economiche che generano gli utili e nei quali il valore è creato. Poiché in molti casi i *ruling* fiscali riguardano strutture transfrontaliere, gli Stati membri dipendono l'uno dall'altro per disporre di un quadro completo. Per questo motivo il fatto di collaborare, anziché agire a livello individuale, pone gli Stati membri nelle migliori condizioni per attuare un sistema efficace ed esaustivo di scambio di informazioni sui *ruling* fiscali. Un approccio armonizzato a livello di UE consentirebbe di meglio garantire la trasparenza fiscale e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta contro l'evasione fiscale.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il problema specifico che richiede una risposta politica è la mancanza di trasparenza sui *ruling* fiscali di rilevanza transfrontaliera, da cui derivano effetti negativi, in particolare sul corretto funzionamento del mercato interno. La risposta politica, limitata ai *ruling* che presentano un elemento transfrontaliero, consiste in un approccio in due fasi che prevede che a tutti gli Stati membri dell'UE debba essere trasmessa una serie di informazioni di base quale definita nella direttiva. Le informazioni da condividere devono essere definite in modo da conciliare, da un lato, l'esigenza di concisione e, dall'altro, la necessità di fornire allo Stato membro ricevente elementi sufficienti per valutare se sia il caso di chiedere ulteriori informazioni. In una seconda fase, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che le informazioni sono per loro prevedibilmente pertinenti possono chiedere informazioni più particolareggiate in conformità alle disposizioni vigenti della direttiva. La proposta costituisce pertanto la risposta più proporzionata rispetto al problema riscontrato, in quanto si limita ai *ruling* fiscali preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento che presentano un elemento transfrontaliero. Inoltre essa si basa sullo scambio automatico di informazioni di base destinate a consentire a ogni Stato membro di stabilire se sia necessario chiedere informazioni più dettagliate. Pertanto le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dai trattati, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Gli obiettivi della proposta sono nel loro complesso condivisibili, atteso che l'Italia è stato, con la Francia e la Germania, uno dei tre Paesi firmatari di una lettera al Commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, la Fiscalità e l'Unione Doganale, Pierre Moscovici del 28 novembre 2014, con cui veniva richiamata la necessità di una Proposta della Commissione UE atta a rendere obbligatorio e automatico lo scambio di informazioni sui *ruling*.

Tale iniziativa ha sortito l'effetto sperato, contribuendo a favorire la predisposizione della Proposta in parola da parte dell'esecutivo comunitario. Una prima riunione si è già avuta in sede di Consiglio dell'Unione Europea, il 31 marzo 2015, nel Gruppo Questioni Fiscali. Nel corso di detta riunione la Commissione UE ha presentato il senso della Proposta e vi sono state le prime reazioni ed interventi degli Stati membri. La maggior parte delle delegazioni intervenute si sono espresse favorevolmente, anche se occorre registrare l'atteggiamento della Germania che, in maniera sorprendente, è intervenuta alquanto criticamente, contraddicendo quanto da essa stessa avanzato nella lettera sopra richiamata a firma dei tre Ministri finanziari, e attestandosi su di un'ipotesi piuttosto minimalista volta a rafforzare l'attuale quadro che prevede lo scambio spontaneo di informazioni per tale specifico settore.

Nonostante il clima piuttosto favorevole registrato, il dibattito non è concluso. Un'altra riunione è stata fissata dalla Presidenza lettone per il 23 aprile 2015. Occorrerà vigilare su alcuni specifici aspetti evidenziati da alcune delegazioni che dovranno essere discusse nel dettaglio per approfondire i termini della concreta fattibilità della Proposta. Tra le questioni e criticità che permangono e che vanno approfondite, possiamo elencare:

- **l'ambito di applicazione.** La definizione di *tax ruling* appare eccessivamente ampia per taluni Stati membri;
- **il ruolo della Commissione UE.** Alcuni Stati membri contestano l'accesso alle informazioni dell'esecutivo comunitario, che riceverebbe al pari di tutti gli altri Stati membri le informazioni trasmesse dallo Stato membro che rilascia il *ruling*;
- **la retroattività a 10 anni dei ruling oggetto dello scambio automatico.** Aspetto preoccupante per diversi Stati membri. Ciò sia per l'impatto in termini di mole di lavoro ed oneri amministrativi tenuto conto della *deadline* del 31/12/2016 prevista (termine entro cui i Paesi dovranno trasmettere le informazioni sui *ruling* degli ultimi 10 anni), sia perché il periodo della conservazione dei dati/informazioni fiscali previsto al proprio interno è pari a massimo 5 anni e crea problemi con la prescrizione nazionale;
- **l'Interazione della Proposta con Accordi bilaterali o multilaterali stipulati e/o da stipulare dagli Stati membri;**
- **la questione del segreto commerciale/professionale delle imprese nonché dell'ordine pubblico.** Questione contestata da diversi Stati membri, con la possibilità di opporre tale segreto e negare che le informazioni interessate siano oggetto di scambio automatico di informazioni;
- **i termini di recepimento ed entrata in vigore** di tale Direttiva: posti al 1° gennaio 2016. Per molti Stati membri, l'obiettivo appare troppo ambizioso ed i termini ai fini della trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno appaiono troppo ravvicinati.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Ai fini della tutela degli interessi nazionali, in considerazione dell'atteggiamento ufficiale espresso sulla questione dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la richiamata lettera del 28

novembre 2014, non si può non essere d'accordo con l'azione generale della Commissione UE e con i termini generali della Proposta. Occorre, tuttavia, come già riferito, vigilare attentamente nel dibattito in corso e procedere con le dovute cautele soprattutto con riferimento alle questioni e criticità riferite al precedente punto 1.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si richiama la riunione del 31 marzo 2015 di cui si è fatto cenno, e quella successiva fissata per il 23 aprile 2015. Fatto salvo quanto già espresso, pur non potendosi pronunciare sugli sviluppi del dibattito che ne scaturirà (in particolare per i punti di criticità rilevati), si ritiene che tuttavia la Proposta della Commissione possa procedere sebbene con i dovuti adattamenti richiesti dai diversi Stati membri. Come di consueto, un ruolo particolarmente importante, se non addirittura fondamentale, è rimesso alla Presidenza di turno del Consiglio, che per il semestre è affidata alla Lettonia. La Presidenza, dovrà essere abile a mediare tra tutte le posizioni espresse dai differenti Paesi, con quella della Commissione UE ed essere capace di redigere un efficace testo di compromesso che possa finalizzare il senso della Proposta.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si presume che l'adozione della Proposta di Direttiva in questione che andrebbe incidere sulla cooperazione amministrativa tra Stati membri potrebbe favorire un impatto positivo sul gettito fiscale degli Stati, atteso che le amministrazioni, per quanto sopra richiamato, potrebbero giovare - attraverso ulteriori informazioni disponibili su base automatica - di altri elementi da utilizzarsi nell'ambito dell'accertamento e del controllo di quegli operatori nazionali che pongono in essere forme di pianificazione fiscale aggressiva. Al momento, tuttavia, non è possibile, quantificare puntualmente i benefici che potrebbero derivare dall'adozione della Proposta in discussione, ma che in ogni caso, dovrebbero comportare riflessi positivi per il gettito interno.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta è concepita per consentire uno scambio automatico di informazioni sui *ruling* sulla base delle norme vigenti della Direttiva 2011/16/UE (art. 5, D.lgs. n. 29/2014 di recepimento), relative alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni. Le istruzioni tipo, attualmente, prevedono che le informazioni sui *ruling* transfrontalieri siano comunicate spontaneamente in conformità all'art. 6 D.lgs. n. 29/2014 (articolo 9 della direttiva 2011/16/UE), mediante formulari elettronici tipo trasmessi con i mezzi elettronici specificati nella direttiva stessa. La situazione vigente prevede, pertanto, una discrezionalità di ogni Paese nel decidere se un *ruling* fiscale possa essere rilevante per un altro Stato membro. Tuttavia, tali istruzioni tipo non essendo giuridicamente vincolanti, hanno determinato, di fatto, che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui *ruling* fiscali preventivi o sugli accordi sui prezzi di trasferimento rimanesse molto limitato. Pertanto, le istruzioni tipo possono costituire un valido aiuto, ma una base legislativa è ritenuta più efficace, semplificando la materia. Infatti, fino a che sarà lo Stato membro che emana il *ruling* a doverne valutare, sulla base del proprio quadro giuridico, la rilevanza per altri Stati membri, non sussisterà in materia sufficiente trasparenza. Infine, ulteriore effetto della proposta dovrebbe essere quello di disincentivare comportamenti diffusi tra Stati membri dal momento che le Autorità fiscali dovrebbero essere meno propense a offrire alle imprese un trattamento fiscale selettivo una volta che questo sia soggetto al controllo delle loro omologhe negli altri Stati.

Qualora la Proposta procedesse in termini positivi nell'ambito delle discussioni in Consiglio e si arrivasse alla sua adozione, sarà necessario procedere, sul piano interno, ad un coordinamento delle norme che regolano la materia della cooperazione amministrativa tra Stati membri in campo fiscale, ed in particolare nel settore dell'imposizione diretta. Ci si riferisce al Decreto di recepimento della Direttiva 2011/16/UE, Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.29 e le disposizioni che dovranno trasporre la Direttiva 2014/107/UE (che ha modificato la predetta direttiva), attualmente in corso di predisposizione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La materia non impatta con le competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta di Direttiva, nella sua generalità può essere valutata positivamente con riferimento ai principi interni di trasparenza e certezza. L'obiettivo è quello di garantire lo scambio automatico tra Stati membri delle informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. I contribuenti scorretti possono approfittare della mancanza di norme comuni sullo scambio di informazioni per creare strutture che trasferiscono gli utili verso Paesi a bassa imposizione, che possono non essere i Paesi in cui vengono svolte le attività economiche che generano gli utili e nei quali il valore è creato. Un approccio armonizzato a livello di Unione Europea può permettere di meglio garantire la trasparenza fiscale e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta contro l'evasione fiscale.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta di Direttiva può contribuire a favorire un'applicazione più uniforme dei *ruling* da parte degli Stati membri, evitando, come sopra descritto, possibili difformità e l'uso strumentale da parte degli operatori economici scorretti, tali da alterare la struttura del mercato interno. Un sistema di regole di più oggettiva applicazione può, pertanto, favorire l'attività di controllo delle amministrazioni finanziarie e la *compliance* degli operatori economici onesti.

Altro

--